



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezioni Unite

Prot. n. 00522/16

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 49/2016, presentato, in data 8 agosto 2016, dal sig. Fernando Antonio Arbotti nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché dei sigg. Daniele Delli Carri e Giovanni Luca Impellizzeri, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello, adottata a Sezioni Unite in data 19 aprile 2016 e pubblicata, in motivazione, con C.U. n. 010/CFA del 22 luglio u.s., che ha irrogato, in capo al ricorrente, la sanzione dell'inibizione per 5 anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più l'ammenda pari ad € 50.000,00;

- al R.G. ricorsi n. 51/2016, presentato, in data 18 agosto 2016, dal sig. Giovanni Luca Impellizzeri contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, adottata a Sezioni Unite in data 19 aprile 2016 e pubblicata, in motivazione, con C.U. n. 010/CFA del 22 luglio u.s., che ha irrogato, nei confronti del ricorrente, la sanzione dell'inibizione per 5 anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più l'ammenda pari ad € 100.000,00, nonché per l'annullamento di tutte le ordinanze contenute nella suddetta decisione;

riuniti i ricorsi, entrambi vertenti sull'impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 010/CFA del 22 luglio 2016.

Dichiara i ricorsi in parte inammissibili e in parte infondati.

Accoglie, per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2016, rimettendo alla Corte Federale d'Appello per l'integrazione e la rinnovazione della motivazione sulle aggravanti contestate tardivamente.

Considerata la rilevanza in diritto della questione, compensa le spese di entrambi i giudizi.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 ottobre 2016.

IL PRESIDENTE  
F.to Franco Frattini

I RELATORI  
F.to Mario Sanino  
F.to Dante D'Alessio

Depositato in Roma in data 3 ottobre 2016.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face